

lb. a destra :

« Io dico la sua venuta ; — la sua venuta è la venuta di una rondine dal forte grido.

O Isi, siedì ; — io so che cosa ti conforta.

Io ho saputo che [ha lottato] — tuo figlio Hôro con suo fratello Sêth — (e) questi (gli) ha inferta una ferita cattiva assai.

.....

È il mio bambino, appunto ; — io lascio appunto il bambino, o Isi, — e non arresta .....

..... dare ascolto a me — ..... la mia gola (?) —

.....

La faccia è girata, — il naso rivoltato, — la nuca, è fatto il suo ....

Hôro appartiene a sua madre, — (ma) non come dono di chi lo .....

Il sovrano (è fatto) per la salute, per la vita ; — il Visir (è fatto) per la salute, — egli (è fatto) per la vita.

Appartiene a me questo bambino perchè viva. »

GIULIO FARINA.

SAN NICCOLÒ (MARIANO), *Die Schlussklauseln der Altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge* (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, herausgeb. von Leopold Wenger, IV Heft), München, Beck, 1922, XVIII-244.

Gli studiosi dell'evoluzione giuridica presso i popoli dell'antichità non possono non salutare con soddisfazione e con plauso l'inclinazione che conduce i romanisti ad applicare la loro preparazione tecnica allo studio di quei materiali che la regione del Tigri e dell'Eufrate ci viene fornendo con generosità non minore di quella della regione del Nilo. Come il Koschaker anche il San Niccolò si è preparato a queste indagini con larghi studii grammaticali e filologici: si è nettamente posto i problemi cronologici, ha limitato, per ora, le sue indagini ai documenti della prima dinastia Babilonese (quella degli Amorrei o di Hammurapi), e ci ha così offerto, studiando i documenti di compravendita e di permuta, un solido contributo alla storia della vendita a contanti (Barkauf) nel diritto babilonese, contributo che mentre risolve talune questioni oscure di questo, getta luce sulla storia della vendita presso tutti i popoli dell'Oriente mediterraneo.

Il punto di partenza dell'autore è la clausola giurata mediante la quale il venditore, o il venditore e compratore insieme, dichiara di rinunciare a volgersi contro il contratto, ad intentare azione, a ripetere la cosa.

alienata, in altre parole a modificare la situazione giuridica creata dal contratto: tale clausola (una di quelle che il Carusi vorrebbe considerare come rinuncie al *ius poenitendi*), in forma diversa, si trova frequentissima nei documenti della prima dinastia babilonese. Più che la statistica costruita del San Niccolò con molta cura della diffusione dei diversi formularii usati per questa clausola, più che la ricerca della frequenza della clausola unilaterale (del venditore) o della bilaterale, importa qui riferire il suo tentativo di spiegazione della clausola stessa, problema ch'egli studia al § 3 del suo lavoro.

L'antica vendita babilonese è una vendita a contanti, lo scambio delle prestazioni avviene immediatamente, il pagamento del prezzo è sempre il presupposto necessario per l'acquisto della proprietà. In questa costruzione non c'è posto per un accreditamento, che pure doveva essere richiesto dall'alto sviluppo economico che già si incontra all'epoca della prima dinastia babilonese. Per raggiungere questo scopo si ricorse a due mezzi, sorti non contemporaneamente, ma che nella seconda metà della dinastia di Hammurapi si incontrano l'uno accanto all'altro. Da un esame dei documenti risulta infatti che il diritto babilonese per avvicinarsi alla vendita a credito ha seguito due vie (non entro nei particolari, pure interessanti, perchè ciò mi porterebbe troppo lontano). Lo scopo economico della vendita a credito poteva venire raggiunto: α) col concludere un contratto reale nel quale appunto il ricevimento di quella prestazione costituiva la base dell'obbligo e della responsabilità; la conclusione di questo contratto non produce peraltro la conseguenza della vendita a contanti, nel senso che la parte che ha prestato conserva il suo diritto sulla cosa data e lo perde solo quando il ricevente ha eseguito, a sua volta, la sua prestazione. β) col concludere un mutuo fittizio avente per oggetto la prestazione non compiuta o col farsi rilasciare una dichiarazione scritta di debito, documento che nell'antico diritto babilonese è esecutivo sulla persona del debitore, forme frequenti per il caso di accreditamento del prezzo. Qui il negozio presuppone l'esistenza di una vendita a contanti fittizia, nella quale il prezzo, malgrado la menzione nel documento del pagamento avvenuto, non è stato effettivamente versato. A lor volta il neutro (o deposito fittizio), o la dichiarazione di debito avevano per iscopo di fornire al venditore che aveva eseguito la sua prestazione un mezzo per ottenere il pagamento del prezzo, perchè in base al contratto di vendita (non essendo versato il prezzo) il venditore aveva bensì il diritto di ripetere la cosa, ma non un'azione diretta a ottenere l'esecuzione.

È quindi da ritenere — e mi pare che tutti i rilievi del San Niccolò dimostrino l'esattezza delle sue conclusioni — che l'antico diritto babilonese manteneva il punto di vista della vendita a contanti pur cercando delle forme per soddisfare alla necessità economica della vendita a credito. Ma appunto perchè si conservava quel punto di vista, non era possibile ammettere che l'alienamento perdesse la proprietà della cosa se non quando fosse stata eseguita la controprestazione: fino a questo punto il

contraente che avesse eseguito la sua prestazione aveva il diritto di ripeterla (lo stesso principio si incontra nel diritto nazionale egizio e nel diritto greco). Di qui una incertezza circa il diritto di colui che aveva ricevuto, incertezza non conforme alle necessità della vita economica, poichè l'acquirente non poteva considerarsi proprietario e non poteva quindi ulteriormente disporre della cosa. Ma l'alienante che si riteneva sufficientemente coperto dal contratto concluso (contratto reale, neutro fittizio, ecc.) poteva rinunciare al suo diritto di ripetere la cosa, e così ovviare all'inconveniente nascente dal persistere delle idee concesse colla figura della vendita a contanti. Ciò, nell'antico diritto babilonese, non solo per quanto riguarda il venditore, ma anche per quanto riguarda il compratore, perchè la compravendita è una figura assimilata in quel diritto alla permuta e quindi la posizione dei due contraenti è supergiù uguale. Perciò nei documenti babilonesi si trova frequentissima la clausola di rinuncia da parte di entrambe le parti. Il San Niccolò esamina accuratamente tutti questi problemi, analizza molto limpidamente gli effetti della clausola di rinuncia, passando poi ad esaminare anche la questione del valore del documento di vendita e l'importanza che nel diritto babilonese assume la tradizione del documento in relazione coll'acquisto del diritto sulla cosa.

Nel § 4 invece l'Autore studia largamente la clausola relativa all'evizione, ne esamina la formula accadica e la formula sumerica, ricerca il valore delle singole espressioni *nazâzu*, *apâlu*, *baqâru*, considera il valore di quest'ultima espressione del codice di Hammurapi, nonchè la differenza fra *baqâru* e *ragâmu*. Interessanti sono i paralleli fra il concetto di *baqâru* e la *vindicatio* romana, e la conclusione che la clausola relativa è da considerare come un'assunzione di responsabilità, come una promessa di indennizzo per tutti i casi che si possano comprendere sotto il concetto di evizione. Nel § 5 è continuato lo studio di questi problemi, quello, interessante, della intrasmissibilità dell'obbligo di garanzia per evizione, quello delle conseguenze dell'avvenuta evizione, della misura della responsabilità. Nel § 6 si tratta infine della garanzia per i vizi, ancora chiusa entro termini ristrettissimi come in tutti i diritti primitivi.

Così attraverso lo studio delle strutture del formulario di vendita, e specie delle clausole di rinuncia e di quelle di garanzia, il San Niccolò è riuscito — e mi pare in modo molto brillante — a ricostruire le linee salienti e i caratteri tipici della compravendita nell'antico diritto babilonese. Non mi è possibile esporre qui tutti i risultati della ricostruzione: basterà che io rilevi come molte conclusioni del San Niccolò offrono vivo interesse anche per la conoscenza di altri diritti, quali il nazionale egizio e i diritti greci e ellenistici; e perciò suggerisco anche ai papirologi la lettura di questo libro, fondamentale per la conoscenza delle forme primitive della vendita, e vero modello di ciò che deve essere la ricerca monografica diretta a penetrare la vita dei più antichi sistemi giuridici.

---

P. DE FRANCISCI.